SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Ministero delle attività produttive:

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 180/L

LEGGE 2 dicembre 2004, n. **299.**

Modifica della normtiva in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali.

04G0324

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 181

A.Ra.N.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

CIRCOLARE 17 novembre 2004, n. **8453.**

Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Richiesta dati al 31 dicembre 2004.

04A11296

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 novembre 2004, n. **298.**

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per la campagna per il rinnovo dei consigli regionali si intende riferito, per la regione Trentino-Alto Adige, al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A seguito dell'entrata in vigore della legge della provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si interpreta nel senso che i voti espressi senza indicazione di lista a favore di un candidato alla carica di presidente della provincia di Trento sono attribuiti alla lista collegata al medesimo candidato ovvero, in caso di collegamento plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4952):

Presentato dall'on. DEODATO ed altri il 29 aprile 2004.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 1° luglio 2004 con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione il 6 luglio 2004 e approvato l'8 luglio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3037):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 21 luglio 2004 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 6 ottobre 2004 e approvato il 10 novembre 2004.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— L'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), reca: «Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici).

«Art. 1 *(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici).* — 1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

«Art. 6. — 1. Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di L. 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata».

04G0335

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Stephan Medel Elsa Eugenia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. l, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Stephan Medel Elsa Eugenia, nata a Xalapa, Ver (Messico) il 15 aprile 1975, cittadina messicana-tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa conseguito in Messico, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Psicolgoia», conseguito presso l'«Universidad de las americas-Puebla» in data 6 settembre 2000;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla «Secreteria de Educacion Publica» con cedula n. 3249511, come attestato in data 8 luglio 2004 dall'Istituto italiano di cultura - Città del Messico;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. *A* e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) psicologia dinamica oltre a 2) deontologia professionale;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Stephan Medel Elsa Eugenia, nata a Xalapa, Ver (Messico) il 15 aprile 1975, cittadina messicana-tedesca è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulla seguente materia: 1) Psicologia dinamica oltre a deontologia professionale;

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A.

04A12016

DECRETO 25 novembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Mujkanovic Sudav, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mujkanovic Sudv, nato a Kozarusa (Prijedor) (Bosnia) il 1° gennaio 1968, cittadino bosniaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il titolo professionale bosniaco di Masinski Inzenier, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di igegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Masrnki Inzenjer», conseguito presso l'«Univerzitet u Sarajevu Masinski fakultet u zenici» in data 16 aprile 1997;

Considerato altresì che l'istante è in possesso dell'autorizzazione all'abilitazione professionale «in Meccanica», conseguito in data 12 maggio 2004, rilasciata dal «Ministero dell'ordinamento spaziale. Edilizia ed ecologia»;

Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 14 settembre e del 19 ottobre 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. B settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Padova rinnovato in data 18 aprile 2004, con scadenza il 13 maggio 2005;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Mujkanovic Sudav, nato a Kozarusa (Prijedor) (Bosnia) il 1° gennaio 1968, cittadino bosniaco. è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione B settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie:

1) meccanica del volo;

2) impianti elettrici;

3) ordinamento e deontologia professionale (quest'ultima solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento degli esami, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore dell'informazione e industriale.

04A12017

DECRETO 25 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Hrishyna Lyubov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di tale professioni della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hrishyna Lyubov, nata a Sretensk Citinskoj Oblasti (Russia) il 19 gennaio 1953, cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale, di cui è in possesso conseguito in Russia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale di Insegnante di pedagogia e psicologia prescolastica, metodista di formazione prescolastica e di specializzazione in psicologia e pedagogia conseguiti rispettivamente nel 1976 presso l'«Istituto statale di in Irkutsk e nel 1999 presso l'Università di Mosca;

Visto che in data 27 gennaio 2004, l'istanza di riconoscimento della sig.ra Hrishyna è stata respinta, poiché dalla documentazione presentata dalla richiedente non risultava esservi corrispondenza tra la formazione posseduta dalla richiedente e quella richiesta in Italia ad uno psicologo;

Vista la domanda di riesame presentata dall'istante in data 7 luglio 2004 con allegata nuova dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Mosca in cui si specifica che il diploma di cui è in possesso la sig.ra Hrishyna, con la specializzazione in Psicologia dà diritto ad esercitare la professione legata alla qualificazione ottenuta sul territorio della federazione Russa;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nelle sedute sopra indicate;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:

1) psicologia dinamica;

2) psicologia clinica;

3) teoria e tecnica dei tests;

4) deontologia professionale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 n. 2 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/

1998 non è richiesta per i cittadini già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Reggio Calabria in data 23 marzo 2004, con scadenza in data 7 aprile 2006, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Hrishyna Lyubov, nata a Sretensk Citinskoj Oblasti (Russia) il 19 gennaio 1953, cittadina ucraina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie:

1) psicologia dinamica;

2) psicologia clinica;

3) teoria e tecnica dei tests;

4) deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A.

04A12018

DECRETO 25 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Blanc Laura Mercedes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Blanc Laura Mercedes, nata a Buenos Aires (Argentina) il 27 gennaio 1973, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di Abogado, di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di Avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico del «Titulo di Abogado», conseguito presso la «Universidad de Moron» il 12 marzo 1999;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Colegio de Abogados del Departamento Judical La Matanza», dall'8 novembre 1999;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 14 settembre 2004 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Ascoli Piceno, rinnovato in data 24 aprile 2004, con scadenza il 7 giugno 2004, per motivi familiari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Blanc Laura Mercedes, nata a Buenos Aires (Argentina) il 27 gennaio 1973, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto penale;

2) diritto civile;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato;

10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.

Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A12019

DECRETO 29 novembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Vitale Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Vitale Andrea, nato il 5 dicembre 1976 a Palermo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di advocat, rilasciato in data 9 febbraio 2004 dal «Il.lustre Collegi de Advocats» di Barcellona, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Palermo il 9 luglio 2001, omologato in Spagna nel 2003;

Considerato che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel 2003;

Considerato inoltre che ha conseguito il diploma di specializzazione presso la Scuola di specializzazione in professioni legali presso l'Università degli studi di Palermo il 19 settembre 2003;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 settembre 2004, 19 ottobre 2004 e 23 novembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Vitale Andrea, nato il 5 dicembre 1976 a Palermo (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di advocat di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A12030

DECRETO 29 novembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Tuta Lorenc, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Tuta Lorenc, nato a Vlore (Albania) il 27 gennaio 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di Inxh. Gjeolog nafte, rilasciato dall'Università di Tirana nel 1990, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004, in cui sono state riscontrate notevoli lacune rispetto alla formazione accademica e professionale dell'ingegnere italiano;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Considerata la nuova domanda proposta dal sig. Tuta, interpellato opportunamente sulla questione, con la quale ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, chiede il riconoscimento del titolo accademico professionale di Inxh. Gjeolog nafte ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di geologo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 settembre 2004 e del 19 ottobre 2004;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dei geologi;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Tuta Lorenc, nato a Vlore (Albania) il 27 gennaio 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A12031

DECRETO 29 novembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Apruzzi Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Apruzzi Francesco, nato il 20 luglio 1970 a Taranto (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di avocat, rilasciato nel settembre 2003 dal «Tableau de l'Ordre francais de Avocats» di Bruxelles, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Bologna nel settembre 1995, omologato in Belgio dove ha ottenuto il titolo «D.E.A en droit international et droit europeen» nel - settembre 1997;

Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel 1997;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 settembre 2004 e 19 ottobre 2004;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Apruzzi Francesco, nato il 20 luglio 1970 a Taranto (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di avocat di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua, italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A12032

DECRETO 25 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Kolga Liudmila, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì l'art. 14 del decreto legislativo, n. 319/1994, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione a in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Kolga Liudmila, nata a Khabarovsk (Russia) l'8 luglio 1952, cittadina italiana-russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento del titolo professionale russo di «diploma con specializzazione edilizia industriale e civile» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di geometra;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo «Diploma con specializzazione in edilizia industriale e civile», conseguito presso l'«Istituto professionale edile» di Komsomolsk sul Amur (Russia) in data 25 marzo 1981;

Considerato che è in possesso della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio con quello italiano di geometra, rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica - ufficio regionale per il Lazio Centro servizi amministrativi di Roma - ufficio equipollenze come attestato in data 25 novembre 2003;

Considerato inoltre che è in possesso di esperienza professionale in atti documentata e che è in possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione della durata di centoventi ore sul decreto legislativo n. 626/1994;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 16 dicembre 2003, 27 aprile 2004, 8 luglio 2004 e del 14 settembre 2004;

Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria che pur mantenendo perplessità circa il pronunciamento favorevole per il riconoscimento di cui al presente decreto, dà riscontro alla richiesta di determinazioni riguardante il superamento di misure compensative;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di geometra e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materia:

solo prova scritta: topografia ed estimo;

solo prova orale: topografia, estimo, agraria e diritto;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/94;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kolga Liudmila, nata a Khabarovsk (Russia) l'8 luglio 1952, cittadina italiana-russa è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geometri e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie:

solo prova scritta: topografia ed estimo;

solo prova orale: topografia, estimo, agraria e diritto.

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale.

04A12033

DECRETO 6 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Enzinger Markus, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Enzinger Markus, nato il 25 agosto 1970 a Monaco (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «diplom-ingenieur» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Fachhochschule Rosenheim» di Rosenheim (Germania) in data 27 maggio 1999, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che il richiedente ha dimostrato lo svolgimento di esperienza professionale dal 2001 al 2003, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sezione B settore civile ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Enzinger Markus, nato il 25 agosto 1970 a Monaco (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione B, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) architettettura tecnica; 2) urbanistica; 3) acquedotti e fognature; 4) tecnica delle costruzioni.

Roma, 6 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A12124

DECRETO 6 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ahmadi Shahla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ahmadi Shahla, nata a Roma il 4 aprile 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «bachelor of science in applied psychology» conseguito presso la «University of Wales» nel luglio 1998;

Considerato inoltre che è in possesso del «doctorate in clinical psychology» conseguito presso la «University of East Anglia» nel luglio 2003;

Considerato infine che ha ottenuto il titolo professionale di «chartered psychologist» presso «The British Psychological Society» nel giugno 2004;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 14 settembre 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ahmadi Shahla, nata a Roma il 4 aprile 1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 6 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A12125

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 novembre 2004.

Integrazione del decreto 15 luglio 2004, istitutivo del distintivo di appartenenza al Corpo prefettizio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 2004;

Ravvisata la necessita di apportare una correzione a un errore formale nella descrizione tecnica del distintivo di appartenenza del Corpo prefettizio;

Decreta:

1. Le parole «due fronde, d'ulivo e d'alloro», nel primo capoverso dell'Allegato del decreto ministeriale del 15 luglio 2004, sono sostituite dalle seguenti: «due fronde, d'olivo e di quercia».

Roma, 29 novembre 2004

Il Ministro: PISANU

04A12109

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visti gli articoli. 75 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, sulle certificazioni dei rapporti di lavoro;

Visto il decreto 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2004) e segnatamente l'art. 1 «Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione»;

Viste le designazioni dei componenti della commissione di certificazione effettuate dall'INPS e dall'INAIL di Ascoli Piceno;

Considerato che la commissione di certificazione deve essere costituita all'interno del servizio politiche del lavoro;

Tenuto conto dei funzionari presenti presso la direzione provinciale del lavoro tra cui designare i membri di diritto effettivi e supplenti;

Valutata in conformità ai principi generali dell'ordinamento amministrativo, l'opportunità di delegare la presidenza della commissione in caso di assenza o impedimento del dirigente;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno, la commissione di certificazione composta la seguenti membri di diritto:

Componenti effettivi:

dott. Ricci Vittorio, presidente;

dott.ssa Riganò Angela Rosaria, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro (che in caso di obiettivo impedimento del Presidente è delegata alla presidenza);

dott.ssa Angelini Rita, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro;

dott. Luzi Paolo, in rappresentanza dell'INPS;

dott. Esposito Claudio, in rappresentanza dell'INAIL.

Componenti supplenti:

sig.ra Falleroni Maria Antonietta, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro;

sig.ra Di Paolo Paola, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro;

dott.ssa Aniso Maria, in rappresentanza dell'INPS;

sig. Fantucci Cesare, in rappresentanza dell'INAIL.

Art. 2.

Alle riunioni della commissione partecipano a titolo consultivo un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresntante dei consigli provinciali degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 5 novembre 2004

p. *Il direttore provinciale:* RICCI

04A11611

DECRETO 15 novembre 2004.

Sostituzione di un componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in particolare gli articoli 44, 46 e 49;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2003, con il quale è stato costituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli;

Vista la nota del 10 novembre 2004, con la quale la Camera del lavoro metropolitana di Napoli - C.G.I.L. Napoli,- comunica la sostituzione del sig. Carlo Mancuso, deceduto, con la sig.ra Rosalia Santacroce, quale propria rappresentante, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli;

Ravvisata la necessità di accedere alla richiesta;

Decreta:

La sig.ra Rosalia Santacroce, nata a Santa Maria Capuavetere (Caserta) il 27 febbraio 1944, residente in Napoli alla via Taddeo da Sessa, is. B/7, è nominata, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, in sostituzione del sig. Carlo Mancuso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 novembre 2004

Il direttore provinciale: GAROFALO

04A11743

DECRETO 15 novembre 2004.

Istituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l'art. 1, comma 1 e 2, del decreto ministeriale 21 luglio 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Viste le comunicazioni pervenute dal direttore dell'I.N.P.S. - sede di Bergamo e dal direttore dell'I.N.A.I.L. - sede di Bergamo, recanti le designazioni dei rispettivi rappresentanti in seno alla commissione di certificazione costituenda presso questa direzione;

Vista la nota prot. n. 10236 del 14 settembre 2004 della direzione regionale del lavoro di Milano, relativa alla composizione della commissione di certificazione;

Decreta:

Art. 1.

Presso la direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro di Bergamo è istituita la commissione di certificazione, con le funzioni ed i compiti di cui ai decreti citati in premessa.

Art. 2.

La commissione di certificazione è così composta:

presidente: il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Bergamo;

membri ordinari: dott. Giuseppe Di Nunno e dott. Fabrizio Del Roscio in rappresentanza del servizio politiche del lavoro della medesima direzione; dott. Andrea Pasta in rappresentanza dell'I.N.P.S.; dott. Pietro D'Ambrosio in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.;

membri supplenti: sig. Cosimo Castellana e dott.ssa Curci Anna Maria in rappresentanza del preindicato servizio; rag. Raimondi Camillo in rappresentanza dell'I.N.P.S.; sig. Pagliarulo Vincenzo in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.

Art. 3.

La commissione opera nel rispetto delle norme di legge, dei decreti citati in premessa e del regolamento interno che verrà adottato dalla commissione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Bergamo, 15 novembre 2004

p. *Il direttore provinciale:* MARCIANÒ

04A11612

DECRETO 17 novembre 2004.

Sostituzione di un componente della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Crema.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visti i propri decreti:

n. 296 del 4 dicembre 1974 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata costituita la commissione zonale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro operante presso la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento di Crema;

n. 18/2000 del 31 luglio 2000 con il quale è stata disposta la prosecuzione dell'attività del citato organo collegiale presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Cremona, corso Campi n. 8;

Atteso che di detta commissione fa parte, in rappresentanza dei lavoratori la sig.ra Margherita Orsini, componente supplente;

Considerato che la medesima ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota dell'11 novembre 2004 con la quale l'organizzazione sindacale C.G.I.L. di Cremona designa il sig. Enrico Barboni quale sostituto della sig.ra Margherita Orsini;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Enrico Barboni viene nominato componente supplente della commissione di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Crema, ora operante presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Cremona (corso Campi n. 8) in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione della sig.ra Margherita Orsini, dimessasi da tale incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 17 novembre 2004

Il direttore provinciale: FILOSA

04A11610

DECRETO 17 novembre 2004.

Sostituzione di un componente effettivo, in seno alla commissione provinciale integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, presso la sede I.N.P.S. di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 166 del 16 maggio 2003, concernente il rinnovo presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cosenza della commissione provinciale integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972;

Viste le comunicazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza dell'8 settembre 2004, n. 11054, e del 29 settembre 2004, n. 11581, con le quali il predetto ufficio designa quale componente effettivo la dott.ssa Giannone Marisa in sostituzione del sig. Intrieri Ernesto. Con la stessa comunicazione il sopracitato sig. Intrieri Ernesto viene designato quale componente supplente in sostituzione del sig. Caligiuri Mario;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

La dott.ssa Giannone Marisa viene nominata, in rappresentanza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, componente effettivo in seno alla commissione provinciale integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli di cui all'art. 14 della legge n. 457/1972, mentre il sig. Intrieri Ernesto viene nominato componente supplente.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia il quale provvederà alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 17 novembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11718

DECRETO 22 novembre 2004.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rieti, per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto n. 88 del 6 settembre 2004 del direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rieti, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 19 novembre 2004, con la quale la sig.ra Licenziato Carmela ha rassegnato le proprie dimissioni alla C.I.S.L. U.S.T. di Rieti;

Vista la comunicazione della C.I.S.L. U.S.T. di Rieti del 19 novembre 2004, con la quale è stato designato il sig. Di Fazio Vincenzo, nato a Rieti il 23 settembre 1977, in qualità di membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

La nomina del sig. Di Fazio Vincenzo, in qualità di membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della sig.ra Licenziato Carmela dimissionaria.

Rieti, 22 novembre 2004

Il direttore provinciale: DIANA

04A11744

DECRETO 23 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, che recita l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra

gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risultano che le medesime:

sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerata l'assoluta inattività degli enti;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 16 settembre 2004 ai liquidatori delle società cooperative sottoelencate ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1º ottobre 2004, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies,* secondo e terzo comma, del codice civile:

società cooperativa «Cooperativa Il Villaggio Soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Macchiagodena Giuseppe in data 12 giugno 1976, repertorio n. 52544, registro società n. 493, R.E.A. n. 61308 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00185820701, posizione B.U.S.C. n. 566/147755;

società cooperativa «Coop. Edilizia Tornola-Acli Soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Greco Vincenzo in data 15 febbraio 1984, repertorio n. 9676, registro società n. 961, R.E.A. n. 72872 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00633250709, posizione B.U.S.C. n. 981/231532.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Campobasso, 23 novembre 2004

p. *Il direttore provinciale:* BRUNETTI

04A11697

DECRETO 24 novembre 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario, per la provincia di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 75/2000 dell'8 novembre 2000, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) per la provincia di Ferrara;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, Divisione III, n. 1/3PS/20133/circ/95 del 13 gennaio 1995, relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164 del 20 maggio 1975;

Vista la circolare del M.L.P.S. n. 32/92, protocollo n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608, ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare la previsione di cui all'art. 4 secondo cui «il numero dei componenti degli organi collegiali indicati nell'allegata tabella *C* — tra cui è ricompresa la citata commissione provinciale — è ridotto in modo che per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo»;

Considerato che la consistenza qualitativa e quantitativa delle aziende operanti nel settore richiede una adeguata espressione rappresentativa degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro, Divisione III, con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro di Ferrara e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Viste le designazioni della C.G.I.L. e della C.I.S.L. di Ferrara in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le designazioni della Unione degli industriali e della Associazione piccole e medie industrie della provincia di Ferrara in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ferrara;

Considerato che la funzione di presidente è assolta per legge dal direttore della direzione provinciale del lavoro competente e che in caso di sua assenza o legittimo impedimento l'esigenza di assicurare l'esercizio e la continuità della predetta funzione potrà essere garantita da un funzionario dal medesimo delegato in sua sostituzione;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Ferrara, così composta:

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Ferrara - presidente;

sig. Corazzari Marco membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori - C.G.I.L.;

sig. Anania Alessandro supplente, in rappresentanza dei lavoratori - C.G.I.L.;

sig. Benfenati Luca membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori - C.I.S.L.;

sig. Pavan Agostino supplente, in rappresentanza dei lavoratori - C.I.S.L.;

dott. Carnielli Carlo membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro - Unione industriali;

dott. Pirazzoli Giacomo supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - Unione industriali;

dott. Cusin Tommaso membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro - A.P.I.;

rag. Selvatici Luca supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - A.P.I.;

dott. Scopece Michele titolare, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo;

dott. Sorressa Nicola supplente, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 24 novembre 2004

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

04A11746

DECRETO 24 novembre 2004.

Ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Vibo Valentia e delle sue commissioni speciali.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla istituzione in ogni provincia di un Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si rende necessario procedere alla ricostituzione del Comitato per la provincia di Vibo Valentia per la scadenza del quadriennio 2000/2004;

Considerato che ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ai fini delle nomine occorre provvedere, sulla base dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dall'I.N.P.S. di Vibo Valentia nonché dei dati acquisiti direttamente dalla Direzione provinciale del lavoro, alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2), 3) dell'art. 45 legge 19 marzo 1989, n. 88, tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare, alle funzioni dei Comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:

alla importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia;

alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Considerato che nella provincia di Vibo Valentia sono interessati tutti i settori produttivi;

Visti i dati forniti dalla CCIAA di Vibo Valentia, dall'I.N.P.S. di Vibo Valentia, nonché quelli acquisiti direttamente dai propri atti, nonché quelli forniti dalle organizzazioni sindacali;

Considerati che i membri previsti ai punti 1), 2), 3) dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, devono essere designati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979 n. 639, terzo comma, rispettivamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nella provincia:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

Unione Generale del Lavoro (UGL);

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL);

Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda (CIDA);

Sindacato Lavoratori Autorganizzati intercategoriale (SLAI-COBAS);

Considerato che sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali provinciali di settore dei datori di lavoro:

Associazione Provinciale degli Industriali (Assindustria);

Unione Provinciale Agricoltori (UPA);

Confapi Calabria;

Considerato che sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori autonomi:

Associazione Provinciale Artigiani (Confartigianato);

Confederazione Provinciale Artigiani (CNA);

F.a.p.i.m.;

Unione Provinciale degli Artigiani e P.M.I. (Casartigiani);

Unione del Commercio e Turismo (Confcommercio);

Confesercenti;

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti;

Confederazione Italiani Agricoltori (CIA);

Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI);

Confederazione degli Imprenditori dei Commercianti degli Artigiani delle Attività del Turismo e dei Servizi (C.I.C.A.S.);

Considerato che i criteri per la formulazione del grado di rappresentatività, per le sopraelencate organizzazioni sindacali, vengono individuati nei seguenti:

consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentanti dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione e stipula dei contratti integrativi provinciali ed aziendali di lavoro;

partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Attesa l'esigenza di assicurare la più vasta partecipazione possibile delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere provinciale;

Considerato che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività, accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo;

Ritenuto che deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonché della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano nella provincia di Vibo Valentia, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) posti quattro;

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) posti tre;

Unione Italiana Lavoratori (UIL) posti due;

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL) un posto;

Rilevato che la consistenza numerica e il grado di rappresentatività raggiunti dalle predette organizzazioni sindacali nella provincia di Vibo Valentia giustifica ampiamente la esclusione di qualsiasi altra organizzazione sindacale all'interno del costituendo comitato in quanto in capo ad esse aderiscono la quasi totalità di lavoratori dipendenti nel settore privato e comunque per la CONF.S.A.L. oltre il 65% degli iscritti sono pensionati e gestiti da SNAP - SNAPFNA e che altri iscritti riguardano il settore scuola ed enti locali (mentre le competenze del Comitato I.N.P.S. concernono esclusivamente gestioni previdenziali e assicurative relative a lavoratori del settore privato); che l'unica struttura organizzativa è ubicata a Vibo Valentia; che è stata verificata la non partecipazione alla formazione e alla stipula di contratti integrativi provinciali; che non ha partecipato alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute risultano maggiormente rappresentative, per i dirigenti d'azienda:

Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda (C.I.D.A.) un posto;

per i datori di lavoro:

Associazione Provinciale Industriali (ASSINDUSTRIA) un posto;

Unione Provinciale Agricoltori (UPA) un posto;

Confapi Calabria un posto;

Per i lavoratori autonomi:

Unione Provinciale Commercianti (CONFCOMMERCIO) un posto;

Associazione Provinciale Artigiani aderente alla CNA un posto;

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti un posto;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la provincia di Vibo Valentia è ricostituito, con la seguente composizione:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

CISL

1) sig. Di Renzo Francesco nato a Vibo Valentia il 4 febbraio 1933;

2) sig. Filoreto Fondacaro nato a Gerocarne il 21 gennaio 1948;

3) sig. La Fortuna Bruno Valeriano nato a Vibo Valentia il 12 ottobre 1948;

4) sig. Policaro Giovanni nato a Vibo Valentia il 23 giugno 1948;

CGIL

5) sig. Mammoliti Raffale nato a Vibo Valentia il 2 settembre 1964;

6) sig. Martino Giuseppe nato a Capistrano il 12 maggio 1948;

7) sig. Costa Bruno Antonio nato a Mongiana il 16 ottobre 1960;

UIL

8) sig. Prestia Luciano nato a Vibo Valentia il 3 gennaio 1954;

9) sig. Perri Gregorio nato a Pizzo Calabro il 12 settembre 1953;

CISAL

10) sig. Tarzia Giuseppe nato a Vibo Valentia il 27 luglio 1978;

in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

CIDA

11) rag. Procopio Giovanni nato Montepaone il 29 novembre 1950;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

ASSINDUSTRIA

12) dott. Pungitore Anselmo nato a Vibo Valentia il 23 maggio 1968;

CONFAPI

13) sig. Lo Preiato Paolo Francescantonio nato a Vibo Valentia il 24 giugno 1949;

UPA

14) sig. Battista Sergio nato a Catanzaro il 3 febbraio 1951;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

CONFCOMMERCIO

15) sig. Rito Giuseppe nato a Vibo Valentia il 26 luglio 1951;

C.N.A.

16) sig. Scrivo Bruno nato a Serra San Bruno il 12 novembre 1940;

COLDIRETTI

17) sig. De Luca Francesco nato a Rovito (Cosenza) il 6 settembre 1957;

membri di diritto:

18) direttore p.t. della Direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia;

19) direttore p.t. della Ragioneria provinciale dello Stato di Vibo Valentia;

20) direttore p.t. della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Vibo Valentia.

Art. 2.

Ai fini della composizione delle commissioni speciali lavoratori autonomi, previste dall'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989, sono nominati:

per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (8 membri):

1) sig. De Luca Francesco nato a Rovito (Cosenza) il 6 settembre 1957 (presidente) - CC.D.D.;

2) sig. Albanese Domenico nato a Dinami il 30 agosto 1940 - CC.DD.;

3) sig. Gallo Francesco nato a Lamezia Terme il 22 novembre 1971 - CC.DD.;

4) sig. Ferraro Domenico nato a Rombiolo il 12 giugno 1967 - C.I.A.;

5) sig. Bonelli Domenico nato a Cropani il 28 maggio 1947 - C.I.A.;

membri di diritto:

6) direttore p.t. della Direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia;

7) direttore p.t. della Ragioneria provinciale dello Stato di Vibo Valentia;

8) direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Vibo Valentia;

per la categoria degli artigiani (8 membri):

1) sig. Scrivo Bruno nato a Serra San Bruno il 12 novembre 1940 (presidente) - C.N.A.;

2) sig. Ventrice Antonio nato a Vibo Valentia il 5 agosto 1918 - A.P.A;

3) sig. Morgese Domenico nato a San Nicola da Crissa il 25 agosto 1943 - A.P.A.;

4) sig. Iozzo Aldo nato a San Nicola da Crissa il 13 marzo 1953 - C.N.A.;

5) rag. La Piana Giuseppe nato a Briatico il 10 marzo 1951 - F.A.P.I.M.;

membri di diritto:

6) direttore p.t. della Direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia;

7) direttore p.t. della Ragioneria provinciale dello Stato di Vibo Valentia;

8) direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Vibo Valentia;

per la categoria degli esercenti attività commerciali (8 membri):

1) sig. Rito Giuseppe nato a Vibo Valentia il 26 luglio 1951 (presidente) - Confcommercio;

2) sig. Consolo Sergio nato a Catanzaro il 4 gennaio 1956 - Confcommercio;

3) sig. Nicocia Antonino nato a Messina il 2 maggio 1953 - Confcommercio;

4) sig.ra Tassone Rita nata a Vibo Valentia il 16 giugno 1964 - Confcommercio;

5) sig. Fresca Rocco nato a San Costantino Cal. il 17 gennaio 1949 - Confesercenti;

membri di diritto:

6) direttore p.t. della Direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia;

7) direttore p.t. della Ragioneria provinciale dello Stato di Vibo Valentia;

8) direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Vibo Valentia.

Art. 3.

Il Comitato I.N.P.S., così composto come sopra, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 durerà in carica quattro anni dalla data di effettivo insediamento dell'organo medesimo.

Anche le speciali commissioni, composte come sopra, dureranno in carica fino alla scadenza del suddetto Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia.

Il presente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Vibo Valentia, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A11956

DECRETO 25 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Estasi a r.l.», in Mola di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero della attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminati i verbali di mancata revisione del 19 febbraio 2004 e del 20 ottobre 2004 relativi all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Estasi a r.l.» con sede in Mola di Bari, posizione n. 6699, costituita per rogito del notaio Giovanni Colletti in data 31 gennaio 1990, repertorio n. 111806, codice fiscale n. 04101950725, R.E.A n. 294375, registro società n. 25940, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 25 novembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A12122

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Mega Service» a r.l., in Alberobello.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545- *septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della Cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli Enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 23 dicembre 2002 e successivi accertamenti del 12 maggio 2003, 16 dicembre 2003 e 21 febbraio 2004 relativo all'attività della Società Cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La Società cooperativa «Mega Service» a r.l., con sede in Alberobello, posizione n. 8306 costituita per rogito del notaio Carla Pepe di Conversano in data 24 settembre 2001, repertorio n. 4175, codice fiscale n. 05749510722, R.E.A. n. 437787, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 29 novembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A12021

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cedil Soc. coop. a r.l.», in Lama.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della Cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio redatto è quello al 31 dicembre 1991, depositato il 20 giugno 1992;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cedil Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Lama - Taranto, posizione B.U.S.C. n. 1948/231150, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore di Taranto in data 23 ottobre 1986, repertorio n. 14196, raccolta n. 5559, codice fiscale 01045520739, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 29 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12022

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Iride» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 10 luglio 2004, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Iride» a r.l. con sede in Molfetta n. pos. 6564 costituita per rogito del notaio Barbera Filomena, in data 2 agosto 1989, repertorio n. 5992, codice fiscale 04047080728, registro imprese n. 9667, R.E.A. n. 0289801, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 29 novembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A12020

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fondo cooperativo sviluppo sociale di Manduria Soc. coop. a r.l.», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimomali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha redatto, approvato e/o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Fondo cooperativo sviluppo sociale di Manduria Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Manduria (Taranto), posizione BUSC n. 2181/253478, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 11 novembre 1990, repertorio n. 152813, codice fiscale n. 01844580736, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 29 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12038

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sagittario Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimomali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato il 30 giugno 1986 è quello riferito all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1985;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Sagittario Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 1621/206039, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Mottola in data 21 maggio 1984, repertorio n. 5013, codice fiscale n. 00927670737, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 29 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12039

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Falegnami Pulsanesi Soc. coop. a r.l.», in Pulsano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimomali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato il 2 agosto 1994 è quello riferito all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1993;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Falegnami Pulsanesi Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Pulsano (Taranto), posizione BUSC n. 2156/252467, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Troise di Taranto in data 31 dicembre 1990, repertorio n. 49624, raccolta n. 12743, codice fiscale 01835490739, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 29 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12040

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Istituto di Vigilanza San Marco Soc. coop. a r.l.», in Palagianello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimomali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato il 29 maggio 1997 è quello riferito all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1996;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Istituto di Vigilanza San Marco Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Palagianello (Taranto), posizione BUSC n. 1993/234334, costituita per rogito notaio dott. Antonino Vitale di Taranto in data 23 aprile 1988, repertorio n. 208778, raccolta n. 10027, codice fiscale 90017200735, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 29 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12041

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 novembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa vigilanza privata a responsabilità limitata», in Venezia - Mestre.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1995 con il quale la società «Cooperativa vigilanza privata a responsabilità limitata» con sede in Venezia - Mestre, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Edoardo Maria Antonio Giacò ne è stato nominato commissario liquidatore;

Accertato l'avvenuto decesso del nominato commissario in data 25 settembre 2004;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Franco Merlin nato a Rovigo il 3 giugno 1943, con studio in Padova, via J. Stellini, n. 10/a, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Edoardo Maria Antonio Giacò, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12037

DECRETO 18 novembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Rinascita - soc. coop. a r.l.», in Bosa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2004 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Rinascita - soc. coop. a r.l.», con sede in Bosa (Nuoro), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giuseppe Luigi Marini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 17 settembre 2004 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Elisabetta Lay, nata a Bressanone (Bolzano) l'11 ottobre 1956, domiciliata in Cagliari, via Ada Negri, n. 17, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Luigi Marini, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11847

DECRETO 24 novembre 2004.

Definizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per l'anno 2004.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il quale dispone che alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relativo a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette;

Visto il comma 60 dello stesso art. 3 della legge n. 350/2003, il quale dispone che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati per le amministrazioni regionali, per la province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003, criteri e limiti per l'assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2004;

Tenuto conto che, ai sensi dello stesso comma 60, tali assunzioni devono essere contenute entro percentuali non superiori al 50 % delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;

Tenuto conto altresì, che, ai sensi dello stesso comma 60, non può essere stabilita una percentuale superiore al 20 % delle cessazioni dal servizio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 % o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche;

Visto il comma 60 dello stesso art. 3 della legge n. 350/2003, il quale dispone che il Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario, allo scopo di fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004, nel rispetto delle percentuali di cui allo stesso comma;

Tenuto conto che gli indicatori sopra richiamati vengono definiti in rapporto al numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, ai profili professionali del personale da assumere, all'essenzialità dei servizi da garantire e all'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;

Ritenuto opportuno considerare quali indicatori di equilibrio economico-finanziario il rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra il personale in servizio presso la camera di commercio ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Ritenuto opportuno, ai fini del calcolo degli indicatori sopra evidenziati, prendere in considerazione la media dei dati risultanti dai conti consuntivi degli enti camerali per il triennio 2000-2002;

Ritenuto opportuno considerare quale indicatore di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere l'indice medio per il triennio 2000-2002 del rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti;

Acquisita l'intesa con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la definizione di specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a consentire alle camere di commercio e all'Unioncamere di procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato, in deroga al divieto di assunzioni, per l'anno 2004, disposto dal comma 53 dello stesso art. 3.

2. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 249, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell'anno 2004 è consentito alle camere di commercio e all'Unioncamere l'arrotondamento per eccesso.

Art. 2.

1. La camera di commercio calcola l'indice medio di equilibrio economico-strutturale per il triennio 2000-2002, definito come rapporto tra spese per il personale a tempo indeterminato ed entrate correnti.

2. La camera di commercio calcola, altresì, l'indice medio di equilibrio dimensionale per il triennio 2000-2002, definito come rapporto, espresso in millesimi, tra personale a tempo indeterminato in servizio presso la stessa ed il numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. La camera di commercio determina, quindi, l'indice generale di equilibrio economico-finanziario inteso come la somma degli indici di cui ai commi 1 e 2 e lo raffronta con quello medio nazionale che è risultato, per il triennio in esame, pari a 35,34.

Art. 3.

1. Se l'indice generale di equilibrio economico-finanziario della singola camera di commercio è inferiore all'indice generale di equilibrio del sistema camerale, la stessa può procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003.

Le camere di commercio nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione a specifici fabbisogni per esigenze particolari, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.

2. Se l'indice generale di equilibrio della singola camera di commercio è pari o superiore all'indice generale di equilibrio del sistema camerale, la stessa può procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 20% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:

a) incidenza media della spesa del personale sulle entrate correnti per il triennio 2000-2002, come calcolata ai sensi dell'art. 2, comma 1:

inferiore o uguale a 33,38% parametro 1,15;

superiore a 33,38% parametro 0,85.

b) tipologia dei servizi:

servizi di promozione ed assistenza alle imprese parametro 1,50;

servizi amministrativi parametro 0,70.

3. Nei casi di cui al comma 1 la camera di commercio deve garantire il rispetto dell'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale e dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

4. Nei casi di cui al comma 2, la camera di commercio deve garantire il non superamento del proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario e il rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

Art. 4.

1. L'Unioncamere può procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e, comunque, nel rispetto dell'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale.

Il presente decreto sarà inviato a Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 43

04A12223

DECRETO 29 novembre 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Giove», in Potenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Giove» con sede in Potenza, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Dante Tirico per un periodo di sei mesi;

Vista la relazione datata 19 ottobre 2004 con la quale il commissario governativo espone le problematiche da risolvere circa la definitiva assegnazione di due alloggi ai soci, già peraltro occupati dagli stessi, nonché la rideterminazione dei ratei di mutuo così come stabilito dalla Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare del 16 dicembre 1997;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Dante Tirico commissario governativo della società cooperativa edilizia «Giove» con sede in Potenza, sono prorogati per sei mesi dalla data di scadenza del decreto di nomina.

Roma, 29 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12121

DECRETO 29 novembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Cartificio Ermolli», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 22 novembre 2004 con il quale il Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della S.p.a. Cartificio Ermolli in liquidazione;

Visto in particolare l'articolo 38 del citato decreto legislativo 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'articolo 104 del decreto legislativo 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cartificio Ermolli in liquidazione è nominato commissario il prof. Enrico Moscati, nato a Roma il 14 giugno 1941.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12093

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° dicembre 2004.

Riconoscimento del Consorzio del Prosciutto di Parma ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d),* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, legge n. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Prosciutto di Parma con sede in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f),* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Istituto Parma Qualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» con decreto ministeriale 11 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 2002;

Visto il verbale con cui la Commissione di valutazione dello statuto del Consorzio Prosciutto di Parma, nominata con il decreto ministeriale del 30 aprile 2003, così come modificato dal decreto ministeriale 24 luglio 2003, esprime parere favorevole sullo statuto trasmesso dal Consorzio predetto in data 3 agosto 2004 ed esaminato dalla Commissione medesima nella riunione tenutasi il 22 settembre 2004;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio del Prosciutto di Parma al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio del Prosciutto di Parma con sede in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio del Prosciutto di Parma è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Prosciutto di Parma» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Prosciutto di Parma».

Art. 3.

Il Consorzio del Prosciutto di Parma non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio del Prosciutto di Parma può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Prosciutto di Parma» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio del Prosciutto di Parma sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Prosciutto di Parma» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12123

DECRETO 3 dicembre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della Regione Marche di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dall'11 luglio al 4 agosto 2004 nella provincia di Ascoli Piceno.

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla Regione Marche subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ascoli Piceno: piogge alluvionali dell'11, 12, 23 e 25 luglio e dal 4 all'8 agosto 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nei territori dei comuni di Arquata del Tronto, Cossignano, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/04 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A12023

DECRETO 3 dicembre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bergamo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate del 20 agosto 2004 nella provincia di Bergamo;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla Regione Lombardia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Bergamo: grandinate del 20 agosto 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nei territori dei comuni di Cenate Sotto, Cenate Sopra, Scanzorosciate, Torre dé Roveri, Villa di Serio.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A12024

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 novembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Baloiu Valentin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Baloiu Valentin, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic Stomatologie» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 12 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Baloiu Valentin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic Stomatologie» rilasciato in data 8 ottobre 1976 dall'Istituto di medicina e farmacia di Bucarest, facoltà stomatologia (Romania) al sig. Baloiu Valentin, cittadino italiano, nato a Bucarest (Romania) il 3 dicembre 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Baloiu Valentin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12036

DECRETO 18 novembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Visintin Edgardo José, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Visintin Edgardo José, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontologo conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002 ha ritenuto di applicare

al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 2 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Visintin Edgardo José è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontologo rilasciato in data 31 ottobre 2000 dalla «Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de Odontologia», Republica Argentina, al sig. Visintin Edgardo José, cittadino italiano, nato a Presidencia Roque Saenz Pena - Chaco (Repubblica Argentina) il 15 agosto 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra

2. Il dott. Visintin Edgardo José è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12035

DECRETO 22 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciriani Gabriela Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ciriani Gabriela Liliana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontologa conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 12 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Ciriani Gabriela Liliana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontologa rilasciato in data 6 maggio 1992 dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Odontologia», Republica Argentina, alla sig.ra Ciriani Gabriela Liliana, cittadina italiana, nata ad Avellaneda - Buenos Aires (Argentina) il 3 marzo 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Ciriani Gabriela Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12034

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 22 novembre 2004.

Piano d'ambito regione Sardegna - Programma operativo triennale - Elenco interventi - Disposizioni attuative. (Ordinanza n. 409).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Atteso che ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 sopra citata il commissario governativo per l'emergenza idrica può avvalersi, per l'attuazione degli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza idrica, delle risorse finanziarie assegnate alla regione autonoma della Sardegna a valere sui fondi di cui alla legge n. 488/1992, ancorché già destinate dalla regione stessa ma non impegnate, anche in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni CIPE, in particolare dalle deliberazioni n. 4/99, n. 84/00, n. 138/00 n. 36/02;

Atteso che in applicazione del disposto sopra richiamato, il commissario governativo con ordinanza n. 397 del 27 maggio 2004 ha dichiarato finalizzati al superamento dell'emergenza idrica in Sardegna gli interventi ricompresi nel Programma operativo triennale relativo al piano d'ambito della regione Sardegna, quali individuati dall'autorità d'ambito, per i quali la regione Sardegna abbia verificato la conformità agli indirizzi contenuti nella deliberazione della giunta regionale n. 14/18 del 18 marzo 2004, ed ha vincolato, ai fini della realizzazione degli interventi predetti, l'importo complessivo di 184,992 milioni di euro a valere sui fondi di cui alla deliberazione CIPE n. 36/2002;

Atteso che l'Autorità d'ambito ha approvato il Programma operativo triennale con deliberazione dell'assemblea n. 6 del 2 aprile 2004;

Atteso che in esito alle interlocuzioni fra la regione Sardegna - assessorati dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente e l'autorità d'ambito in merito alla conformità del P.O.T. ai predetti indirizzi regionali, la giunta regionale con deliberazione n. 33/18 del 10 agosto 2004 ha approvato, tra l'altro, un documento istruttorio relativo al P.O.T., in cui ha ravvisato la necessità di apportare al P.O.T. medesimo alcune modifiche ed integrazioni ai fini della rispondenza agli indirizzi deliberati dalla giunta regionale in data 18 marzo 2004;

Atteso che la giunta regionale, con la citata deliberazione 33/18 ha altresì autorizzato l'autorità d'ambito ad avviare le procedure attuative degli interventi non soggetti a rilievo;

Atteso che l'autorità d'ambito con nota protocollo n. 1639/04 del 12 ottobre 2004 ha trasmesso un elenco di interventi, ricompresi nel P.O.T. approvato dall'autorità stessa in data 9 aprile 2004 ed in riferimento ai quali non sussistono rilievi da parte della regione Sardegna, da realizzare con i fondi vincolati dal commissario governativo con la citata ordinanza n. 397/04;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici e l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente con nota protocollo n. 38499 del 5 novembre 2004 hanno attestato che sugli interventi ricompresi nell'elenco trasmesso dall'autorità d'ambito non sono state formulate osservazioni;

Atteso che si rende necessario recepire tali interventi nel programma commissariale ed avviare con urgenza le procedure attuative degli stessi;

Atteso che, ai sensi del disposto di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243, il commissario governativo dispone il versamento dei fondi vincolati ai sensi del medesimo articolo, nella contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario stesso;

Atteso che, nelle more del riversamento dei fondi predetti da parte del Ministero dell'economia, si rende necessario avviare con la massima urgenza gli interventi di cui all'elenco predetto;

Ritenuto a tal fine di nominare gli assessori dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente sub-commissari governativi per l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi vincolati dalla citata ordinanza n. 397/94, avvalendosi delle strutture dei rispettivi assessorati;

Atteso che, per tale finalità, l'assessorato regionale della programmazione provvederà, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004, all'istituzione di specifiche unità previsionali di base, U.P.B., nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, ed all'istituzione di specifica U.P.B. nello stato di previsione delle entrate ai fini del successivo riversamento dei fondi commissariali nel bilancio regionale;

Atteso che gli assessorati dei lavori pubblici e dell'ambiente provvederanno all'adozione dei provvedimenti di spesa per l'attuazione degli interventi di cui

alla presente ordinanza, a valere sulle somme iscritte nelle predette U.P.B., con le modalità indicate nell'accordo attuativo fra amministrazione regionale e autorità d'ambito previsto dalla sopra citata deliberazione della giunta regionale n. 33/18 del 10 agosto 2004 per l'attuazione del Programma operativo triennale;

Atteso che la giunta regionale ha previsto, con la citata deliberazione n. 33/18 del 10 agosto 2004, la sottoscrizione di specifico accordo attuativo, recante in allegato un documento tecnico regolante le modalità di trasferimento ed erogazione delle somme di pertinenza della regione e di rendicontazione della spesa;

Atteso che il commissario governativo provvederà, su richiesta dei sub-commissari delegati assessori dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, che certificheranno l'importo delle spese sostenute dai rispettivi assessorati a valere sulle predette U.P.B., al riversamento delle somme richieste nel bilancio regionale, nei limiti delle somme che verranno trasferite al commissario governativo dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazione specificate in premessa, gli interventi di cui all'elenco allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono indicati gli enti attuatori individuati dall'autorità d'ambito per ciascun intervento, ricompresi nel Programma operativo triennale relativo al piano d'ambito della regione Sardegna, individuati dall'autorità d'ambito ed in riferimento ai quali la regione Sardegna ha espresso parere positivo di conformità agli indirizzi contenuti nella deliberazione della giunta regionale n. 14/18 del 18 marzo 2004, fanno parte del Programma commissariale di opere ed interventi per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, sono destinati i fondi vincolati con ordinanza commissariale n. 397 del 27 maggio 2004, per l'importo complessivo di € 184.992.526,00.

3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà al trasferimento al commissario governativo, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, del predetto importo di € 184.992.526,00, mediante riversamento nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690, intestata a «Presidente della giunta - Emergenza idrica».

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 2, primo comma dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 2004, l'assessore della difesa dell'ambiente e l'assessore dei lavori pubblici sono nominati sub-commissari delegati per l'attuazione, per la parte di competenza della regione autonoma della Sardegna, avvalendosi delle strutture dei rispettivi assessorati.

2. L'assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio provvederà, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, all'istituzione di specifiche unità previsionali di base nello Stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, con le seguenti dotazioni finanziarie:

assessorato lavori pubblici, € 145.755.392,00;

assessorato della difesa dell'ambiente, € 39.237.134,00.

I predetti stanziamenti sono mantenuti in bilancio, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, fino alla realizzazione degli interventi.

3. L'assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio provvederà altresì, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004, all'istituzione di specifica U.P.B. nello stato di previsione delle entrate, con la dotazione finanziaria di € 184.992.526,00.

4. I riversamenti da parte del commissario governativo sulla predetta U.P.B. di entrata saranno disposti su richiesta dei sub-commissari delegati assessori dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, che certificheranno le spese sostenute dagli assessorati dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, a valere sulle U.P.B. di cui al precedente comma 2, nei limiti delle somme trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze nella contabilità speciale 1690 intestata a «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica».

5. Gli assessorati regionali predetti provvederanno all'adozione dei provvedimenti di spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con le modalità, ove applicabili, indicate nell'accordo attuativo fra amministrazione regionale e autorità d'ambito previsto dalla sopra citata deliberazione della giunta regionale n. 33/18 del 10 agosto 2004 per l'attuazione del Programma operativo triennale.

Art. 3.

1. Agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le modalità operative acceleratorie e le deroghe alla normativa vigente prevista ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'art. 7 dell'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 350 del 12 maggio 2003 relativa all'undicesimo stralcio operativo del programma commissariale di interventi strategico emergenziali inerente all'area di intervento 3: Piano strategico reti idriche.

2. Con successiva ordinanza potranno essere disposte ulteriori o diverse modalità operative acceleratorie ed ulteriori deroghe alla normativa vigente, ove ammissibili, su motivata richiesta da parte degli enti attuatori degli interventi di cui alla presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 22 novembre 2004

Il commissario governativo
presidente della regione
SORU

ALLEGATO
Ordinanza n. 409 del 22 novembre 2004

PROGRAMMA OPERATIVO TRIENNALE DEL PIANO D'AMBITO DELLA REGIONE SARDEGNA - INTERVENTI RICOMPRESI NEL PROGRAMMA COMMISSARIALE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA - FINANZIAMENTO A VALERE SUI FONDI VINCOLATI CON ORDINANZA COMMISSARIALE N. 397 DEL 27 MAGGIO 2004.

id progetto	Obiettivo	Titolo Progetto	Soggetto attuatore	Importo
2004-09	1	Rete idrica: sostituzione di condotte esistenti vetuste e rifacimento allacci.	Albagiara	170.838,00
2004-11	1	Rete idrica del centro urbano: interventi di ripristino e sostituzione	Alghero	3.965.219,00
2004-15	1	Riqualificazione rete idrica urbana	Allai	85.419,00
2004-28	1	Adeguamento e riqualificazione rete idrica	Ardauli	400.000,00
2004-41	1	Rete idrica distretto via Sardegna - comune di Assemini	Assemini	1.285.000,00
2004-44	1	Sostituzione condotte idriche del centro abitato	Austis	128.128,00
2004-48	1	Ripristino e sostituzione rete idrica	Ballao	203.293,00
2004-50	1	Sostituzione di alcune tratte della rete di distribuzione interna all'abitato	Barisardo	341.676,00
2004-52	1	Adeguamento e riqualificazione rete idrica del centro urbano	Barumini	128.128,00
2004-53	1	Consolidamento e restauro serbatoio di accumulo in località Mura Prochilis	Bauladu	103.291,00
2004-55	1	Sostituzione condotte idriche del centro abitato	Belvì	102.503,00
2004-61	1	Adeguamento rete idrica di distribuzione interna e realizzazione nuovo serbatoio in regione Pattada	Bolotana	2.000.000,00
2004-82	1	Riqualificazione rete idrica urbana	Borutta	85.419,00
2004-83	1	Rifacimento della rete idrica nel centro storico urbano	Bosa	1.281.284,00
2004-89	1	Riqualificazione rete idrica urbana	Buddusò	341.676,00
2004-100	1	Opere di urbanizzazione quartiere "Baracca Manna": sostituzione reti idriche Zona Bosso - Placido	Cagliari	1.250.000,00
2004-101	1	Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata S. Elia - Poetto - Quartiere del Sole - La Palma (distretto B7)	Cagliari	5.000.000,00
2004-102	1	Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata Sant'Avendrace - Is Mirrionis (distretto B4)	Cagliari	5.000.000,00
2004-103	1	Opere di urbanizzazione quartiere "Baracca Manna": sostituzione reti idriche Zona Flaiano - Nobile	Cagliari	1.250.000,00
2004-98	1	Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata Bonaria (distretto B6) - via Sonnino (distretto B5)	Cagliari	5.294.894,00
2004-99	1	Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata Pirri (distretti B1 e B2)	Cagliari	7.500.000,00
2004-109	1	Riqualificazione delle reti idriche interne all'abitato	Calangianus	341.676,00
2004-113	1	Sostituzione di diversi tratti di condotte e realizzazione allacci alla rete idrica delle frazioni di Cortoghiana, Bacu Abis, Barbusi, Flumentepido	Carbonia	5.000.000,00
2004-122	1	Rifacimento rete idrica di distribuzione urbana	Carloforte	3.420.000,00
2004-123	1	Sostituzione rete idrica Via Zirulia - La Vignaccia - La Pala e realizzazione nuova rete idrica in località Li Russi	Castelsardo	330.000,00

Id progetto	Obiettivo	Titolo Progetto	Soggetto attuatore	Importo
2004-124	1	Serbatoio di accumulo in località San Pietro e riqualificazione rete idrica urbana	Castiadas	427.095,00
2004-129	1	Adeguamento e riqualificazione della rete idrica	Cossoine	108.909,00
2004-136	1	Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana	Desulo	750.000,00
2004-139	1	Sostituzione di tratti fatiscenti della rete idrica di distribuzione e realizzazione dei relativi allacci	Dolianova	733.383,00
2004-144	1	Sostituzione parziale della rete idrica	Donori	213.547,00
2004-148	1	Rifacimento e completamento della rete idrica dell'abitato di Elmas	Elmas	256.257,00
2004-479	1	Sostituzione rete idrica centro urbano - I lotto - 2° stralcio	ESAF	4.195.160,00
2004-544	1	Sostituzione rete idrica centro urbano - II lotto	ESAF	4.304.840,00
2004-184	1	Sostituzione rete di adduzione da captazione a serbatoio Sulacciu	Ilbono	213.547,00
2004-202	1	Lavori di adeguamento delle infrastrutture idriche a servizio dell'abitato di Laconi e delle borgate - 1° lotto esecutivo: rete idrica del centro abitato di Laconi	Laconi	487.650,00
2004-212	1	Sostituzione condotte idriche	Lodè	341.676,00
2004-220	1	Riqualificazione rete idrica urbana	Luras	256.257,00
2004-226	1	Riqualificazione rete idrica urbana	Mandas	427.095,00
2004-235	1	Sostituzione tratti di condotte ed allacci fatiscenti interni al centro abitato, potenziamento telecontrollo	Monserrato	3.000.000,00
2004-250	1	Rifacimento della rete idrica del centro abitato di Nuoro - Recupero e sistemazione dell'Acquedotto dello Spirito Santo a servizio della Borgata Rurale di "Predas Arbas"	Nuoro	2.600.782,00
2004-253	1	Sistemazione rete idrica	Nuragus	128.128,00
2004-255	1	Adeguamento e riqualificazione rete idrica del centro urbano	Nurallao	128.128,00
2004-278	1	Rete idrica urbana: eliminazione vecchie condotte in cemento amianto e sostituzione con condotte in ghisa sferoidale	Oristano	6.000.000,00
2004-297	1	Lavori di Ripristino acquedotto di Padru - 2° lotto: Sostituzione condotte a servizio del centro abitato di Padru	Padru	309.874,00
2004-302	1	Sostituzione condotte idriche del centro urbano	Palau	430.000,00
2004-312	1	Riqualificazione della rete idrica urbana - Sostituzione reti di distribuzione	Porto Torres	6.715.000,00
2004-317	1	Riordino e razionalizzazione della rete idrica del centro abitato	Quartu Sant'Elena	3.371.793,00
2004-325	1	Adeguamento rete idrica e rifacimento allacci	Ruinas	210.000,00
2004-331	1	Rifacimento rete idrica urbana	Samugheo	256.257,00

Id progetto	Obiettivo	Titolo Progetto	Soggetto attuatore	Importo
2004-332	1	Risanamento rete idrica S.G. Suergiu centro e frazioni	San Giovanni Suergiu	1.110.446,00
2004-341	1	Riordino della rete idrica e completamento sistema di telecontrollo	Sanluri	2.266.000,00
2004-355	1	Rifacimento della rete idrica del centro storico - III° intervento e adeguamento rete idrica San Giovanni - Cascina Oredda	Sassari	2.313.064,00
2004-366	1	Riqualificazione rete idrica urbana previa ricerca delle perdite	Sedilo	1.580.000,00
2004-370	1	Adeguamento del sistema distributivo esistente	Sennori	1.708.378,00
2004-372	1	Lavori di riorganizzazione funzionale e rifacimento della rete idrica del centro abitato di Senorbì - 1° lotto esecutivo	Senorbì	774.409,00
2004-373	1	Adeguamento rete idrica: area fieristica Santa Lucia	Serri	40.000,00
2004-374	1	Sostituzione della rete idrica di alcune strade interne all'abitato	Settimo San Pietro	75.000,00
2004-381	1	Adeguamento e riqualificazione della rete idrica	Sindia	128.128,00
2004-386	1	Rifacimento allacci idrici abitato di Sinnai Centro	Sinnai	1.386.000,00
2004-388	1	Riassetto funzionale della rete idrica del Comune di Sinnai	Sinnai	1.018.800,00
2004-389	1	Sostituzione e adeguamento di alcuni tratti di rete idrica urbana	Siurgus Donigala	485.777,00
2004-393	1	Sostituzione condotte della rete idrica	Talana	153.754,00
2004-399	1	Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana	Tempio Pausania	3.270.000,00
2004-402	1	Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana	Terralba	2.135.473,00
2004-403	1	Riqualificazione rete idrica urbana	Tertenia	256.257,00
2004-424	1	Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana	Tortolì	3.207.035,00
2004-427	1	Lavori di adeguamento delle infrastrutture idriche a servizio dell'abitato di Trinità d'Agultu e delle frazioni - 1° lotto esecutivo: rete idrica del centro abitato di Trinità e della frazione di Isola Rossa	Trinità D'Agultu	1.595.786,00
2004-450	1	Sostituzione allacci e tratti di condotte fatiscenti nella rete idrica del centro urbano, realizzazione sistema di telecontrollo	Ussana	1.378.000,00
2004-459	1	Adeguamento e riqualificazione rete idrica	Villanova Monteleone	683.351,00
2004-461	1	Sostituzione di condotte idriche esistenti in acciaio con condotte idriche in ghisa sferoidale	Villanovafranca	341.676,00
2004-462	1	Riqualificazione rete idrica urbana	Villanovatulo	341.676,00
2004-465	1	Sostituzione rete idrica	Villaspeciosa	312.633,00
2004-02	2	Completamento funzionale del sistema fognario del centro abitato di Aggius e Collettori principali loc. Riu Mannu	Aggius	360.000,00

io progetto	Obiettivo	Titolo Progetto	Soggetto attuatore	Importo
2004-12	2	Costruzione di nuove condotte fognarie per integrare lo schema di raccolta e trasporto nel territorio comunale di Alghero	Alghero	5.988.765,00
2004-35	2	Realizzazione collettore fognario per il convogliamento delle acque reflue dal rione Sergianteri	Arzana	200.000,00
2004-84	2	Realizzazione collettore fognario nella via lungo Temo a servizio delle Vie Nazionale, Spano e zona Sas Iscalas	Bosa	650.000,00
2004-105	2	Schema PRRA n.275: Miglioramento efficienza impianto (interventi sulle linee fanghi – digestione anaerobica)	Cagliari	5.681.026,00
2004-112	2	Completamento funzionale del sistema fognario della città di Calasetta: tratto via Mazzini - collegamento alla rete principale	Calasetta	400.000,00
2004-471	2	Adeguamento impianto di depurazione consortile (schema n.125 PRRA)	Consorzio Benetutti - Nule	300.000,00
2004-472	2	Ampliamento e adeguamento impianto di depurazione consortile "Codrongianos" (schema PRRA n.24)	Consorzio Codrongianos -	250.000,00
2004-140	2	Lavori di ampliamento della rete fognaria acque nere del centro abitato di Dolianova	Dolianova	160.000,00
2004-117	2	Schema PRRA n.237 - realizzazione collettori fognari al servizio della Marina di Cardedu	ESAF	3.800.000,00
2004-484	2	Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - II lotto Condotte	ESAF	5.080.000,00
2004-547	2	Opere funzionali allo schema depurativo "Sorso" (n.10 PRRA) - II lotto Depuratore	ESAF	2.720.000,00
2004-159	2	Completamento impianto di depurazione al servizio del comune di Fluminimaggiore	Fluminimaggiore	1.000.000,00
2004-163	2	Ampliamento rete fognaria del centro abitato di Fonni : viale del lavoro, via Sassari, via P.Mureddu, via XXV aprile, loc. Locomache	Fonni	300.000,00
2004-534	2	Schema PRRA n.143 "Orani": Adeguamento dell' impianto di depurazione al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo	GOVOSSAI S.p.A.	500.000,00
2004-193	2	Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 (impianto sito in loc. "Zeppere")	Ittiri	400.000,00
2004-223	2	Realizzazione rete fognaria fascia costiera	Magomadas	600.000,00
2004-228	2	Adeguamento impianto di depurazione comunale	Martis	140.000,00
2004-232	2	Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 - II° lotto	Meana Sardo	309.874,00
2004-237	2	Sostituzione e ampliamento del sistema depurativo a servizio del centro abitato di Monti e delle frazioni	Monti	900.000,00
2004-256	2	Adeguamento funzionale impianto di depurazione sito in località "Padru"	Nureci	200.000,00
2004-273	2	Ripristino e ampliamento impianto di depurazione	Olzai	450.000,00
2004-275	2	Adeguamento impianto di depurazione di Oniferi al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo	Oniferi	400.000,00
2004-277	2	Adeguamento impianto di depurazione di Orgosolo al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo	Orgosolo	400.000,00
2004-279	2	Adeguamento impianto di depurazione di Orotelli al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo	Orotelli	400.000,00

id progetto	Obiettivo	Titolo Progetto	Soggetto attuatore	Importo
2004-290	2	Raccolta e scarico acque nere: realizzazione rete fognaria quartiere "Sos Pianos"	Ossi	500.000,00
2004-313	2	Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 (impianto sito in loc. "Nicola Casu")	Putifigari	300.000,00
2004-319	2	Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: III° lotto di completamento - attivazione sistema fognario zona Nord	Quartu Sant'Elena	2.000.000,00
2004-320	2	Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: II° lotto di completamento - attivazione sistema fognario zona Sud	Quartu Sant'Elena	2.000.000,00
2004-326	2	Completamento impianto di depurazione a servizio del comune di Ruinas	Ruinas	500.000,00
2004-351	2	Costruzione nuovo impianto di depurazione a servizio del centro urbano di Sardara	Sardara	1.191.569,00
2004-358	2	Impianto di depurazione loc. Argentiera (Schema PRRA n.8) - I° lotto	Sassari	449.318,00
2004-356	2	Realizzazione rete fognaria frazione San Giovanni	Sassari	206.582,00
2004-390	2	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Siurgus Donigala	Siurgus Donigala	500.000,00
2004-06	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Monte Agliu	Aglientu	30.000,00
2004-17	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Porcu Malu	Anela	10.000,00
2004-29	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sos Tragos	Aritzo	20.000,00
2004-30	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Peddio	Aritzo	30.000,00
2004-31	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Casu	Aritzo	20.000,00
2004-33	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lu Bulioni	Arzachena	10.000,00
2004-49	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Badde Majore	Banari	10.000,00
2004-68	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mura Lizzos e Pozzo Mura Lizzos	Bonarcado	30.000,00
2004-70	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Turrea	Bonnanaro	20.000,00
2004-71	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lu Cantaru	Bonnanaro	10.000,00
2004-72	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Bidda Sana	Bono	30.000,00
2004-74	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Manigos	Bortigali	150.000,00
2004-75	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Canarza	Bortigali	30.000,00
2004-76	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Chercuchi	Bortigali	30.000,00
2004-78	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Crapaggia	Bortigiadas	10.000,00
2004-79	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Seracata	Bortigiadas	10.000,00

id progetto	Obiettivo	Titolo Progetto	Soggetto attuatore	Importo
2004-80	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bassadolzu	Bortigiadas	10.000,00
2004-81	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Castagna	Bortigiadas	10.000,00
2004-86	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mimusi	Bottida	10.000,00
2004-87	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lierri	Bottida	10.000,00
2004-88	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Cantaru	Bottida	10.000,00
2004-92	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Frauzzu	Bultei	10.000,00
2004-93	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ispedrumele	Bultei	10.000,00
2004-94	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Megchisa	Bultei	10.000,00
2004-97	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Majore	Burgos	10.000,00
2004-115	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo e S. Caput Acquas - Seddargia	Carbonia	50.000,00
2004-116	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Terrazzu	Carbonia	50.000,00
2004-118	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Accu S'Agina	Cardedu	120.000,00
2004-119	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ortos	Cargeghe	10.000,00
2004-120	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. La Magola	Cargeghe	10.000,00
2004-121	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Cantareddu	Cargeghe	10.000,00
2004-141	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Is Orbais	Domusdemaria	50.000,00
2004-142	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Giovanni	Domusnovas	50.000,00
2004-143	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Acqua Callenti	Domusnovas	50.000,00
2004-191	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Quaddu Imperrau	ESAF	50.000,00
2004-493	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgente e Pozzi di Capodacquas (Rio Cixerri)	ESAF	50.000,00
2004-494	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bau Pirastu	ESAF	50.000,00
2004-495	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sant'Antioco (Scano Montiferro)	ESAF	50.000,00
2004-496	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Ena Ruja	ESAF	50.000,00
2004-497	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sti. Mandrainas	ESAF	150.000,00
2004-498	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Caputu de Abba	ESAF	50.000,00

id progetto	Obiettivo	Titolo Progetto	Soggetto attuatore	Importo
2004-499	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S .Figu, S. Suergiu, S. Oniadias	ESAF	150.000,00
2004-500	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Miniera Bega Trotta	ESAF	50.000,00
2004-502	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ruina Pontis	ESAF	100.000,00
2004-503	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Sonixeddu (Nuraghe Su Para) - I° lotto	ESAF	84.109,00
2004-504	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Is Alinus	ESAF	30.000,00
2004-505	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Fraccioni	ESAF	30.000,00
2004-506	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Rio Proccus (a nord di Villanovatulo)	ESAF	30.000,00
2004-507	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lobadas	ESAF	10.000,00
2004-151	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Santa Maria	Esterzili	40.000,00
2004-152	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Funtana Fritta	Florinas	30.000,00
2004-153	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Noroialvu	Florinas	10.000,00
2004-154	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Banzos	Florinas	10.000,00
2004-155	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Cannija	Florinas	10.000,00
2004-156	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Abbaiara	Florinas	10.000,00
2004-157	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Badoludosu	Florinas	10.000,00
2004-158	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Pedraia	Florinas	10.000,00
2004-160	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Pubusinu	Fluminimaggiore	50.000,00
2004-161	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Mannau	Fluminimaggiore	50.000,00
2004-162	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San'Angelo	Fluminimaggiore	10.000,00
2004-169	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Stunu	Gairo	50.000,00
2004-536	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Su Gologone - Sa Venichedda	GOVOSSAI S.p.A.	50.000,00
2004-537	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Giovanni	GOVOSSAI S.p.A.	50.000,00
2004-538	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Vecchi Acquedotti	GOVOSSAI S.p.A.	90.000,00
2004-539	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Norghio	GOVOSSAI S.p.A.	30.000,00

Id progetto	Obiettivo	Titolo Progetto	Soggetto attuatore	Importo
2004-185	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Tumbarinu	Ilbono	30.000,00
2004-186	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Praidas	Ilbono	10.000,00
2004-187	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo Bau Porcus e S.ti Bau Porcos	Ilbono	30.000,00
2004-197	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Caputu de Abba	Jerzu	30.000,00
2004-198	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Ena	Jerzu	10.000,00
2004-199	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Gedili (2) + Monte Longu e Sa Stiddiosa	Jerzu	40.000,00
2004-200	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Canna	Jerzu	10.000,00
2004-206	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Coloru	Laerru	50.000,00
2004-207	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Badde	Laerru	10.000,00
2004-208	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Abba Frida + pozzo	Lanusei	50.000,00
2004-209	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgenti M. Ausiliatrice + Pozzi	Lanusei	250.000,00
2004-210	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Pedrulodde	Lei	10.000,00
2004-211	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.Stuni	Loceri	20.000,00
2004-218	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Astissa (o Astaina)	Luogosanto	30.000,00
2004-219	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti di Luogosanto	Luogosanto	30.000,00
2004-236	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Binza Funtana	Monteleone Roccadoria	10.000,00
2004-238	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Ladas	Monti	90.000,00
2004-239	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Culuforrò	Monti	30.000,00
2004-240	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Su Cantaru	Monti	30.000,00
2004-249	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Nora D'orzu - S. Sas Brellas- S. Terrasole	Nule	30.000,00
2004-251	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Spirito Santo + altre	Nuoro	200.000,00
2004-274	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Monte	Olzai	30.000,00
2004-294	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Maria Cuguda	Ozieri	10.000,00
2004-295	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Crisoni	Ozieri	10.000,00
2004-298	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Monte Nieddu	Padru	30.000,00

Id progetto	Obiettivo	Titolo Progetto	Soggetto attuatore	Importo
2004-299	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Trattesa	Padru	30.000,00
2004-300	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Budò e S.ti Biasì	Padru	30.000,00
2004-301	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Nibberalzu	Padru	30.000,00
2004-303	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Monte Canu	Palau	30.000,00
2004-304	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Lerno	Pattada	10.000,00
2004-306	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Bobolica	Paulilatino	50.000,00
2004-343	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgente Perdu Mannu e altre	Santadi	120.000,00
2004-364	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'abba Sutterrada	Scano di Montiferro	10.000,00
2004-365	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Matta de Arghentu	Scano di Montiferro	10.000,00
2004-363	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sant'Antioco (Scano Montiferru)	Scano di Montiferro	50.000,00
2004-367	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.Sedini	Sedini	150.000,00
2004-378	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Santo	Siligo	10.000,00
2004-379	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Pinta	Siligo	10.000,00
2004-391	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgente Fraigada	Suni	50.000,00
2004-394	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Padenti Mannu	Talana	10.000,00
2004-395	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Seri e S. Filicosè	Talana	20.000,00
2004-396	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Taroni	Telti	30.000,00
2004-397	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Pedra Majore	Telti	10.000,00
2004-398	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Filaschedda	Tempio	50.000,00
2004-409	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Scioppradoxiu e S. Fenu Trainu	Teulada	150.000,00
2004-411	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Biddu Sai	Tiana	10.000,00
2004-412	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Alisi	Tiana	10.000,00
2004-413	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Suddidorza	Tiana	10.000,00
2004-414	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Noradorzu	Tiana	10.000,00
2004-415	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Perduzzu, S. Fritta, S. Nottudule	Tonara	30.000,00

Id progetto	Obiettivo	Titolo Progetto	Soggetto attuatore	Importo
2004-416	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Orrotzu	Tonara	10.000,00
2004-417	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Laccheddu	Tonara	10.000,00
2004-418	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Tungone (Punta Tittinosu)	Torpè	10.000,00
2004-419	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Sos Rios (Punta Abba Fritta)	Torpè	30.000,00
2004-420	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Janna e Doli (Monte Ruiu)	Torpè	30.000,00
2004-421	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Castello	Torpè	30.000,00
2004-426	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzi e Sorgenti del paese	Triei	30.000,00
2004-430	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Lu Colbu	Trinità d'Agultu	30.000,00
2004-431	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Lu Ziraccu	Trinità d'Agultu	30.000,00
2004-432	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lu Ziraccu	Trinità d'Agultu	10.000,00
2004-433	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Monte Lu Tronu	Trinità d'Agultu	30.000,00
2004-434	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Li Colti	Trinità d'Agultu	30.000,00
2004-435	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti San Giuseppe	Trinità d'Agultu	30.000,00
2004-436	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Badas	Trinità d'Agultu	30.000,00
2004-439	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Toa	Tula	10.000,00
2004-440	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Castenalzu	Tula	10.000,00
2004-441	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Tria Niedda	Tula	10.000,00
2004-445	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Paulis	Uri	350.000,00
2004-446	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.Ilolè, S. Murci Boe, S. Latzorbè, S. Porchiles	Urzulei	40.000,00
2004-447	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lataragoro	Urzulei	10.000,00
2004-448	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Oroeliè	Urzulei	10.000,00
2004-453	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Preidi, S. Padenti, S. Tennuri, S. Sarumini	Villagrande	200.000,00
2004-455	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.Villanova	Villagrande Strisaili	10.000,00
2004-456	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo e Sorgente Astia	Villamassargia	10.000,00
2004-457	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Conca Quaddu	Villammassargia	30.000,00

id progetto	Obiettivo	Titolo Progetto	Soggetto attuatore	Importo
2004-458	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Is Orbais	Villammassargia	30.000,00
2004-463	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Maista	Villaputzu	10.000,00
2004-464	3	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Is Paulatzus	Villaputzu	10.000,00
2004-473	4	Serbatoi urbani Serrenti, Samatzai, Barrali, S. Andrea, Villasor, Nuraminis, Donori-Adeguamento DL.vo 31/01 Manutenzione straordinaria apparecchiature, pezzi speciali, opere murarie, camere di manovra	EAF	450.000,00
2004-474	4	Serbatoi urbani Monastir, Serdiana, Dolianova, Dolianova, Settimo, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, S.Sperate - Adeguamento DL.vo 31/01 Manutenzione straordinaria apparecchiature, pezzi speciali, opere murarie, camere di manovra	EAF	500.000,00
2004-475	4	Impianti di sollevamento Barrali, S. Andrea Frius, Donori, Serdiana-Adeguamento DL.vo 31/01 Manutenzione straordinaria apparecchiature, pezzi speciali, raccorderia, opere murarie	EAF	350.000,00
2004-476	4	Acquedotto Campidano -Condotta premente-Adeguamento DL.vo 31/01 - Rifacimento condotta premente impianti sollevamento Serdiana-Dolianova	EAF	900.000,00
2004-477	4	Acquedotto Campidano -Condotta premente-Adeguamento DL.vo 31/01- Rifacimento condotta premente impianti sollevamento Donori-Barrali	EAF	280.000,00
2004-509	4	Sostituzione condotte prementi per Siurgus Donigala, Collinas, Villanovaforru, Gergei, Escolca e Mandas	ESAF	2.427.347,00
2004-510	4	Rifacimento diramazioni per Narcao, Acquacadda, Pesus e Perdaxius	ESAF	3.098.743,00
2004-511	4	Sollevamento Pattada Bantine	ESAF	710.000,00
2004-513	4	Diramazione per Silius e San Nicolò Gerrei	ESAF	1.910.891,00
2004-540	4	Tratta Iscra - partitore Enichem condotta in ghisa Dn 300	GOVOSSAI S.p.A.	320.000,00
2004-108	5	Impianto San Michele (sostituzione carboni, impermeabilizzazioni vasche e opere di straordinaria manutenzione)	Cagliari	3.500.000,00
2004-425	5	Impianto Tortolì - adeguamento linee di trattamento	Tortolì	900.000,00
2004-541	5	Impianto Janna Ferru (impianto di produzione ozono e vasche di contatto, filtrazione su carboni attivi e opere di straordinaria manutenzione)	GOVOSSAI S.p.A.	3.500.000,00
2004-385	5	Impianto La Caletta - adeguamento disinfezione e sistemazione generale	Siniscola	325.000,00
2004-14	6	Costruzione di nuove condotte per integrare lo schema distributivo della città di Alghero	Alghero	1.330.837,00
2004-34	6	Completamento del sistema di adduzione e di distribuzione delle frazioni costiere	Arzachena	1.500.000,00
2004-125	6	Rifacimento e ripristino condotta "Zona Cala Sinzias" e diramazione "Badulesu" - Realizzazione reti idriche "Costa Rei" e "Cala Pira"	Castiadas	2.415.000,00
2004-146	6	Completamento rete idrica di distribuzione - Cala Gonone	Dorgali	800.000,00
2004-529	6	Reti di adduzione centri turistici isola di S.Pietro - I° lotto	ESAF	3.610.000,00
2004-545	6	Reti di adduzione centri turistici isola di S.Pietro - II° lotto	ESAF	2.000.000,00
2004-387	6	Riassetto funzionale rete idrica frazione di Solanas	Sinnai	1.680.000,00
2004-460	6	Collegamento alla rete distributrice dei nuovi insediamenti costieri	Villanova Monteleone	338.000,00
		TOTALE		**184.992.526,00**

04A12130

UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI TERNI

DECRETO 5 novembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «S.I.T.I.O. Saldature impianti tubazioni industriali oleodinamiche», in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 26306/DIV. 3° in data 1° ottobre 1966, con il quale la società cooperativa S.I.T.I.O. Saldature impianti tubazioni industriali oleodinamiche» con sede in Terni, corso Vecchio n. 54, è stata iscritta nel registro prefettizio sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 16 settembre 1996 con il quale la predetta società coopeativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del tribunale di Terni, con il quale ordina l'iscrizione nel registro delle imprese dello scioglimento della cooperativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «S.I.T.I.O. Saldature impianti tubazioni industriali oleodinamiche», con sede in Terni, corso Vecchio n. 54, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministro della giustizia, via Arenula n. 70 - Roma. Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e delle attività produttive - Direzione generali attività produttive.

Terni, 5 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A12127

DECRETO 8 novembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «E.S.I. Edili stradali idraulici» a r.l., in Baschi.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 4175/DIV. 3° in data 7 luglio 1973 con il quale la società cooperativa «E.S.I. Edili stradali idraulici» a r.l., in Baschi, via Marconi n. 26, è stata iscritta nel registro prefettizio sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 6 febbraio 1992 con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «E.S.I. Edili stradali idraulici» a r.l., in Baschi, via Marconi n. 26, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Baschi e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministro della giustizia, via Arenula n. 70 - Roma. Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero attività produttive, vicolo d'Aste - Roma.

Terni, 8 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A12129

DECRETO 9 novembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Edil-Terni» a r.l., in Terni.

IL PREFETTO

Visto i propri decreti n. 3342 del 12 luglio 1975, n. 4964 del 1° agosto 1975 e n. 6083 dell'11 gennaio 1980 con il quale la società cooperativa «Edil-Terni» a r.l., con sede in Terni, via Rismondo n. 19, è stata iscritta nel registro prefettizio sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 14 gennaio 1994 con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Edil-Terni» a r.l., con sede in Terni, via Rismondo n. 19, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministro della giustizia, via Arenula n. 70 - Roma. Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive - Direzione generale - enti cooperative - Div. V - area II - vicolo d'Aste - Roma.

Terni, 9 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A12128

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto rettorale n. 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, e successive modificazioni;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (senato accademico del 23 settembre 2004, consiglio di amministrazione del 22 settembre 2004);

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 novembre 2004, prot. n. GP/3172, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 26, punto 3, dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila viene modificato come segue:

«Art. 26.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, nonché di verifica e controllo dell'attività dei dirigenti.

2. Spetta inoltre al direttore amministrativo, ai sensi degli articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) stipulare i contratti dell'Università e sottoscrivere le convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore;

b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo ed assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa come specificato dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il direttore amministrativo è nominato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, nella figura di un dirigente dell'UAQ o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o privata.

L'incarico ha durata biennale ed è rinnovabile.

4. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo, per gravi irregolarità o per inefficienza nell'azione amministrativa, è disposta con atto motivato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato.

5. Il rettore designa, su proposta del direttore amministrativo, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, tra i dirigenti dell'ateneo un sostituto del direttore amministrativo, che ne fa le veci ad ogni effetto in caso di assenza od impedimento per giustificati motivi.

6. Al direttore amministrativo può essere riconosciuta un'indennità di funzione a carico del bilancio dell'ateneo, determinata dal consiglio di amministrazione.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

L'Aquila, 3 dicembre 2004

Il rettore: DI ORIO

04A12126

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 3 dicembre 2004.

Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: indicazioni per l'operatività nel settore legno e arredo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

1. Materiale riciclato.

Definizione di materiale riciclato.

Materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.

Sono iscrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio del riciclaggio:

pannelli truciolari;

MDF;

paleria.

Limite in peso imposto dalla tecnologia.

La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato in questo settore impone in linea generale limiti in peso di rifiuti, diversificati in funzione delle tipologie di prodotto; tali limiti possono arrivare fino al 100%.

Pertanto detti limiti si possono individuare nel seguente modo:

pannelli truciolari: si assume un limite pari al 90% del peso del materiale riciclato;

MDF: si assume un limite pari al 90% del peso del materiale riciclato;

paleria: si assume un limite pari al 100% del peso del materiale riciclato.

L'entità effettiva di rifiuti dovrà essere dichiarata nell'ambito dell'allegato *A* e da apposita certificazione.

Percentuale minima di rifiuti contenuta nel materiale riciclato.

La presenza di rifiuti contenuti nei materiali riciclati afferenti il settore legno e arredo non può essere inferiore al 60% in peso sul totale del materiale riciclato stesso, di cui è richiesta l'iscrizione al Repertorio del Riciclaggio.

2. Manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato e categorie di prodotti.

Definizione di manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato.

Bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato.

Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del Riciclaggio.

La tipologia dei beni trattata è utilizzabile nelle destinazioni d'uso che a solo titolo di esempio non esaustivo e successivamente integrabile, elenchiamo:

aeroporti, alberghi, archivi, arredi navali, banche, camere di commercio, carceri, case di riposo, caserme, collegi, conventi e chiese, dogane, dormitori, enti ospedalieri, enti poligrafici, mense pubbliche, ministeri, mostre e fiere, municipi, musei, opifici pubblici, palestre, piscine, porti, poste, prefetture, questure, sale per convegni, scuole materne, scuole medie, scuole medie superiori, stazioni, strutture sportive, studi televisivi, teatri e cinema, tribunali, uffici postali, uffici pubblici, università.

Sono di seguito elencate — in maniera non esaustiva — le categorie di prodotti che potranno essere integrate successivamente.

Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresì indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva i beni e manufatti ottenuti con materiali riciclati iscrivibili nel Repertorio del Riciclaggio:

Esempi di beni o manufatti ottenuti con materiali riciclati:

Arredi scolastici:

armadi;

banchi scolastici;

cassettiere;

carrelli porta computer;

cattedre;

comodini;

letti;

librerie;

mensole;

mobili contenitori con e senza ante;

mobili da ingresso;

mobili porta computer;

pareti attrezzate;

pareti divisorie;

porta tv e hi-fi;

scrivanie;

tavoli;

tecnigrafi.

Arredi per camere da letto:

armadi;

cassettiere;

comodini;

letti;

librerie;

mensole;

mobili contenitori con e senza ante;

pareti attrezzate;

pareti divisorie;

porta tv e hi-fi;

scarpiere.

Arredi per cucine:

mensole;

mobili contenitori con e senza ante;

pensili;

pensili con e senza ante;

sottolavelli;

tavoli.

Arredi per ufficio:

armadi;

cassettiere;

carrelli porta computer;

librerie;

mensole;

mobili contenitori con e senza ante;

mobili da ingresso;

mobili porta computer;

pareti attrezzate;

pareti divisorie;

porta tv e hi-fi;

scrivanie;

tavoli;

tecnigrafi.

Armadi per zona bagno:

armadi;

cassettiere;

mensole;

mobili contenitori con e senza ante;

pensili con o senza ante;

scarpiere;

sottolavelli;

tavoli.

Materiali per edilizia:

serramenti;

isolanti termici ed acustici;

battiscopa.

Categorie per paleria:

ingegneria ambientalistica;

paravalanghe;

recinzioni e steccati;

pali per linee aeree (ad esempio elettriche, telefoniche, ecc.);

barriere stradali;

camminamenti;

barriere antirumore;

traverse ferroviarie in sotterraneo;

strutture portanti di edifici;

ponti e passerelle.

3. Metodologia di calcolo.

Nello specifico settore, non essendo possibile a causa della disomogeneità dei prodotti contenuti nelle categorie individuate, definire un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 per ciascuna categoria fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni appartenenti alla medesima.

4. Obbligo.

L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna categoria di prodotto, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si riferisce a manufatti e beni realizzati con materiale riciclato contenuti nell'elenco inserito nel repertorio del riciclaggio.

L'obbligo si genera al momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al Repertorio del Riciclaggio, presentino contestualmente:

medesima destinazione d'uso, ancorché con aspetto, caratteristiche merceologiche o ciclo produttivo diversi.

prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati, rispetto ai prodotti analoghi realizzati con materiali vergini.

5. Congruità del prezzo.

La congruità del prezzo dei manufatti e beni realizzati con materiali riciclati iscrivibili al repertorio del

riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini.

6. Iscrizione dei prodotti legno-arredo nel repertorio del riciclaggio.

Documentazione da produrre per l'iscrizione dei materiali riciclati:

Allegato *A*, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare;

relazione tecnica.

La domanda deve essere corredata anche da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui è richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici.

Perizia giurata.

La perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti presenti nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato.

5. Certificazione rilasciata da Ente notificato.

La certificazione deve documentare l'utilizzo esclusivo di legno riciclato.

Altre informazioni utili.

I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio riciclato.

Documentazione da inviare per l'iscrizione dei manufatti o beni realizzati con materiale riciclato.

Allegato *B*, debitamente compilato in base allo schema riservato ai beni o manufatti realizzati con materiali riciclati e accluso alla presente circolare.

Relazione tecnica di progetto, contenente:

a) una descrizione del manufatto;

b) l'evidenziazione delle parti realizzate con materiale riciclato;

c) il peso complessivo del bene o manufatto;

d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;

e) le caratteristiche prestazionali;

f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;

g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;

h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.

Su richiesta della Commissione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la relazione tecnica andrà integrata con una valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini.

Altre informazioni utili:

i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con altre informazioni utili a qualificare il manufatto realizzato con materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio del riciclato (es: possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi manufatti realizzati con materiali vergini, etc.).

Invio della domanda.

La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO *A* (Schema per materiali riciclati - settore legno-arredo)

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Società/Ditta .... con sede legale in .... c.a.p. .... Prov. ...., via/piazza .... cod. fisc. o partita IVA ...., iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov. di .... n. ... (eventuale),

richiede l'iscrizione al repertorio del riciclaggio del materiale riciclato

1. Nome commerciale del materiale (eventuale) .... ;

2. Natura del materiale .... ;

3. Codice europeo rifiuto con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso ....; da ....; a .... %;

4. Capacità produttiva annua mc ....

All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. .... , tel. .... , e-mail ....@....................

Il tecnico ....

Il legale rappresentante: ....

Data, ...

ALLEGATO *B* (Schema per manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati - settore legno-arredo)

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Società/Ditta .... con sede legale in .... c.a.p. .... Prov. ...., via/piazza .... cod. fisc. o partita IVA ....

richiede l'iscrizione al repertorio del riciclaggio del manufatto o bene ottenuto in materiale riciclato

1. Nome commerciale del manufatto o bene (eventuale) ....

2. Codice repertorio del riciclaggio del materiale/materiali utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto:

Codice repertorio del riciclaggio	%
....	....
....	....
....	....

3. Capacità produttiva annua n. pezzi ....

4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ...., tel. .... , e-mail ....@...............; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ...., nella persona del sig. .... , tel. ...., e-mail ....@...................;

Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:

a) Una descrizione del manufatto;

b) l'evidenziazione delle parti realizzate con mateiale riciclato;

c) il peso complessivo del bene o manufatto;

d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;

e) le caratteristiche prestazionali;

f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;

g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;

h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salue, qualità, cui è soggetto il manufatto e cerificazione del rispetto delle medesime.

Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto recante norme affiché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il tecnico ....

Il legale rappresentante: ....

Data, ...

04A12120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Argonyl»

Estratto provvedimento n. 258 del 23 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: ARGONYL, Crema per le otiti del cane e del gatto.

Confezioni: 1 tubo siringa da 15 g - A.I.C. n. 101955019.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health SpA con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: 10 tubi siringa da 15 g - A.I.C. n. 101955021.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enacard»

Estratto provvedimento n. 255 del 23 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: ENACARD, compresse nelle confezioni:

28 compresse 1 mg (4 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046061;

28 compresse 2,5 mg (4 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046073;

28 compresse 5 mg (4 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046085;

28 compresse 10 mg (4 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046097;

28 compresse 20 mg (4 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046109;

84 compresse 1 mg (12 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046111;

84 compresse 2,5 mg (12 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046123;

84 compresse 5 mg (12 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046135;

84 compresse 10 mg (12 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046147;

84 compresse 20 mg (12 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046150.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto: Variazione tipo I: nuovo sito confezionamento primario e secondario e rilascio lotti.

È autorizzata per la specialità indicata in oggetto la variazione tipo I concernente l'aggiunta di un nuovo sito di confezionamento primario e secondario e precisamente: Patheon France, 40 Boulevard de Champaret, 38300 Bourgoin Jailleu - France

È autorizzata altresì l'aggiunta di un nuovo sito per il rilascio lotti del prodotto finito e precisamente: Merial France, 4 Chemin du Calquet, 31057 Toulouse Cedex - France.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11925

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Caniquantel Plus».

Estratto provvedimento n. 256 del 23 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: CANIQUANTEL PLUS nella confezione: blister da 12 compresse - A.I.C. n. 102367012.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede legale in Milano - via V. Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo I: aggiunta di nuove confezioni:

scatola in alluminio contenente 10 blister con 12 compresse - A.I.C. n. 102367024;

scatola in cartone contenente 1 blister con 3 compresse - A.I.C. n. 102367036.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11924

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio-Vac NDV 6/10».

Estratto provvedimento n. 257 del 23 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: BIO-VAC NDV 6/10, vaccino vivo attenuato contro la pseudopeste aviare.

Confezioni:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 100291018;

10 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 100291020.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: richiesta annullamento tempi di sospensione.

Si autorizza l'annullamento dei tempi di sospensione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11923

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Heparzoovit»

Estratto provvedimento n. 259 del 23 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: HEPARZOOVIT, nella confezione:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100134016.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di ventotto giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra 2 e 8º C., rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11921

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amplirex 10%».

Estratto provvedimento n. 260 del 23 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: AMPLIREX 10%, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102050010;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102050046.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di ventotto giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra 2 e 8º C., rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11926

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ferdex».

Estratto provvedimento n. 272 del 2 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario FERDEX nelle confezioni:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102064019;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102064021.

Titolare A.I.C.: Intervet productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense Km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di ventotto giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra 2 e +8° C., rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a sessanta mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12163

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diazepam 0,5%».

Estratto provvedimento n. 273 del 2 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: DIAZEPAM 0,5% nelle confezioni: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100372010.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense Km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di ventotto giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra +2 e +8° C., rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a sessanta mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12162

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hippiron»

Estratto provvedimento n. 274 del 2 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario «HIPPIRON» nelle confezioni:

4 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 100186016;

1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100186028.

Titolare A.I.C.: Bio 98 S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Leone da Perego n. 21 - codice fiscale n. 01853641205.

Oggetto: variazioni tipo I: modifica autorizzazione fabbricazione.

Sono autorizzati, in sostituzione del sito BYK Golden Lomberg Chemiche Fabrik GmbH - Germania, precedentemente autorizzato per la produzione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, i seguenti siti produttivi:

IDT Impfstoffe Dessau-Tornau, D-06862 Rodleben-Germany, per la produzione e il confezionamento primario;

M. Opitz, Haggenstr, 40, 9014 St.Gallen — Svizzera, per il confezionamento secondario;

VIFOR, CH-9000 St. Gallen — Svizzera per la responsabilità della produzione e il controllo di qualità;

CZV CZ veterinaria SA, Aptdo. 16 36400 Porrino-Spagna per il rilascio dei lotti per l'Italia. I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12161

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di dodici società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative:

1) società cooperativa «Amantea Piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Massafra (Taranto), via Pola n. 109, costituita per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano, in data 9 novembre 2001, repertorio n. 179213, posizione BUSC n. 3173, codice fiscale n. 02391770738;

2) società cooperativa «Paca Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Martina Franca (Taranto), via Serranuda n. 49, costituita per rogito notaio dott.ssa Giovanna Pignatelli, in data 26 luglio 2000, repertorio n. 22960, raccolta n. 3238, posizione BUSC n. 3167, codice fiscale n. 02340990734;

3) società cooperativa «Doubleu Piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Lago di Como n. 14/d, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti, in data 7 maggio 2001, repertorio n. 43781, raccolta n. 11976, posizione BUSC n. 3175, codice fiscale n. 02369630732;

4) società cooperativa «La Piramide soc. coop. a r.l.», con sede legale in Lizzano (Taranto), corso Vittorio Emanuele n. 37, costituita per rogito notaio dott. Giovanni D'Amore, in data 11 dicembre 2001, repertorio n. 2351, raccolta n. 276, posizione BUSC n. 3057/314884, codice fiscale n. 02397170735;

5) società cooperativa «Viamare Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Martina Franca (Taranto), via Irene Del Vecchio n. 1, costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Rinaldi, in data 14 dicembre 2001, repertorio n. 60331, posizione BUSC n. 3085/315252, codice fiscale n. 02397310737;

6) società cooperativa «Logos Piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Laterza (Taranto), via Buonarroti n. 12, costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Rinaldi, in data 6 dicembre 2000, repertorio n. 54887, posizione BUSC n. 3172, codice fiscale n. 02344700733;

7) società cooperativa «Ecolsud Termo Edilizia Piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Ginosa (Taranto), Contrada Calace s.c., costituita per rogito notaio dott. Carmine Sarno in data 24 novembre 1986, repertorio n. 29550, posizione BUSC n. 1856/224803, codice fiscale n. 00770270734;

8) società cooperativa «Donna Soc. coop. sociale a r.l.», con sede legale in Manduria (Taranto), via Libertini n. 74, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti, in data 11 dicembre 2000, repertorio n. 41014, raccolta n. 11658, posizione BUSC n. 3166, codice fiscale n. 02348130739;

9) società cooperativa «Jonio 3000 Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Umbria n. 163/b, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cioffi, in data 11 marzo 1993, repertorio n. 9534, raccolta n. 1952, posizione BUSC n. 2285/262746, codice fiscale n. 01919330736;

10) società cooperativa «Jonicaturist Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via D'Aquino n. 166, costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito, in data 10 aprile 1992, repertorio n. 40520, posizione BUSC n. 2253/259923, codice fiscale n. 01886650736;

11) società cooperativa «Il Gabbiano Soc. coop. sociale a r.l.», con sede legale in Taranto, quartiere Paolo VI, Masseria Nasisi s.n.c., costituita per rogito notaio dott. Perroni Carlo, in data 11 ottobre 1996, repertorio n. 4805, raccolta n. 990, posizione BUSC n. 2456/276643, codice fiscale n. 02117870739;

12) società cooperativa «Adesso Piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Castellaneta (Taranto), piazza Immacolata n. 1, costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Rinaldi, in data 4 novembre 1999, repertorio n. 49217, posizione BUSC n. 2700/291323, codice fiscale n. 02306620739.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative — come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle atti-

vità produttive stipulata il 30 novembre 2001 — è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100 Taranto.

04A11745

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Heading S.r.l., in Terni

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 12 novembre 2004 il seguente organismo:

1) Heading S.r.l. - Via Manzoni, 20 - Terni

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A11518

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Quased S.r.l., in Palmi

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 12 novembre 2004 il seguente organismo:

1) Quased S.r.l., via Sardegna, 31, Palmi (Reggio Calabria);

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A11601

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Idea di Pluda e C. S.n.c., in Montirone.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 5 novembre 2004 il seguente organismo:

1) «Idea di Pluda e C. S.n.c.», via Michelangelo n. 14 - Montirone (Brescia):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A11740

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 58 del 26 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1.2, Milano, con codice fiscale 08572280157.

Medicinale GERMOZERO CLEAN:

confezione:

A.I.C. n. 032233013 - «Spray cutaneo, soluzione» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032233025- «Spray cutaneo, soluzione» flacone 150 ml.

Medicinale GERMOZERO DERMO:

confezione:

A.I.C. n. 032230017 - «Fazzoletti per applicazione cutanea» 10 fazzoletti.

Medicinale GERMOZERO PLUS:

confezione:

A.I.C. n. 032232011 - 10 monodose 1,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032232023 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 032232035 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 032232047 - flacone 10000 ml;

A.I.C. n. 032232050 - flacone 25000 ml.

Medicinale MACROLAX:

confezione: A.I.C. n. 028271017 - flacone soluzione 120 ml.

Medicinale TROFODERMIN :

confezione:

A.I.C. n. 020942013 - «0,5 g + 0,5 g crema» tubo 10 g (sospesa);

A.I.C. n. 020942025 - «0,5 g + 0,5 g crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 020942037 - «0,5 g + 0,5 g crema» tubo 50 g (sospesa);

A.I.C. n. 020942049 - «0,15 g/30 ml + 0,15 g/30 ml spray cutaneo, sospensione» flacone 30 ml.

È ora trasferita alla società: Omega Pharma Italia S.r.l., con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 83, Torino, con codice fiscale 08923130010.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12029

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloral»

Estratto determinazione n. 59 del 26 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio n. 43, Milano, con codice fiscale 04485620159.

Medicinale DICLORAL.

confezione:

A.I.C. n. 032085019 - «0,074 g/100 ml collutorio» 1 flacone da 200 ml:

A.I.C. n. 032085021 - «0,074 g/100 ml collutorio» 12 bustine da 15 ml

È ora trasferita alla società: I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l., con sede in viale Città d'Europa n. 681, Roma, con codice fiscale 10168120151.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12028

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 60 del 26 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Balverda S.r.l., con sede in via Robert Koch, 1.2, Milano, con codice fiscale 00798570156.

Medicinale EMORRIL:

confezione:

A.I.C. n. 023227059 - 10 supposte;

A.I.C. n. 023227061 - pomata 40 g.

Medicinale POLIFLUIDIL:

confezione A.I.C. n. 035028012 - «1,5 g granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Medicinale POLIMUCIL:

confezione A.I.C. n. 025463062 - «250 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml.

Medicinale POLISED:

confezione:

A.I.C. n. 010519054 - 20 capsule orosolubili menta (sospesa);

A.I.C. n. 010519066 - 20 capsule orosolubili liquirizia (sospesa);

A.I.C. n. 010519078 - «2 g+0,1 g sciroppo» 1 flacone 180 g.

Medicinale RINOFRENAL:

confezione A.I.C. n. 023754043 - flacone nebulizzatore 15 ml.

È ora trasferita alla società: Omega Pharma Italia S.r.l., con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 83, Torino, con codice fiscale 08923130010.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12027

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leviogel»

Estratto determinazione n. 61 del 26 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch 1.2, Milano, con codice fiscale 03004600965.

Medicinale: LEVIOGEL:

confezione A.I.C. n. 033428018 - «1% gel» tubo 50 g.

È ora trasferita alla società: Omega Pharma Italia S.r.l., con sede in corso Vittorio Emanuele II, n. 83, Torino, con codice fiscale 08923130010.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12026

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 62 del 26 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede in strada statale 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale 04866591003.

Medicinale: ALGOFEN:

confezione A.I.C. n. 023766025 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse;

Medicinale BALSAMO SLOAN:

confezione A.I.C. n. 012829038 - pomata 40 g;

Medicinale CAPSOLIN:

confezione A.I.C. n. 006903025 - pomata 40 g;

Medicinale DERMOCORTAL:

confezione A.I.C. n. 025774011 - «5 mg/g crema» tubo 20 g

Medicinale NIX:

confezione A.I.C. n. 028017022 - «1% emulsione cutanea» flacone 59 ml;

Medicinale VITERRA:

confezione A.I.C. n. 006541039 - «Compresse orosolubili» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Omega Pharma Italia S.r.l., con sede in corso Vittorio Emanuele II, n. 83, Torino, con codice fiscale 08923130010.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12025

BANCA D'ITALIA

Sistemi di garanzia dei depositanti. Conti cointestati

L'art. 96-*ter*, comma 1, lettera *c)*, del Testo Unico bancario, prevede che la Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario, disciplina le modalità di rimborso dei depositi, anche con riferimento ai casi di cointestazione.

Il trattamento dei conti cointestati assume rilievo ai fini dell'applicazione a tali fattispecie del limite massimo di rimborso stabilito in euro 103.291,38 ai sensi dell'art. 27, comma 3, dello Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, e dell'art. 32, comma 2, del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in conformità con quanto previsto dall'art. 96-*bis*, comma 5, del Testo Unico bancario.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la disciplina dei sistemi di garanzia contenuta nel Testo Unico bancario (articoli 96 e ss.) e, a livello comunitario, nella Direttiva 94/19/CE del 30 maggio 1994 (cfr., in particolare, art. 8) stabiliscono un criterio di tutela per depositante anziché per deposito. Ne consegue che i limiti massimi di copertura dei sistemi di garanzia devono applicarsi al totale dei conti di ciascun depositante presso la stessa banca, qualunque sia il loro numero, la valuta di denominazione e l'ubicazione.

Ciò posto, si fa presente che nei casi di conti o rapporti intestati a due o più soggetti, o sui quali hanno diritti due o più soggetti, con facoltà di compiere le relative operazioni con la firma congiunta o disgiunta, la quota spettante a ciascun depositante va computata nel calcolo dei limiti di rimborso previsti; se non risulta diversamente, i conti si presumono ripartiti in proporzioni eguali tra i depositanti.

Nell'ipotesi in cui due o più persone siano titolari di depositi per conto di società di persone, di associazioni non riconosciute o di altro organismo privo di personalità giuridica, ai fini del calcolo dei limiti di copertura, le somme depositate sono considerate di pertinenza dell'ente stesso.

04A12094

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401294/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.